



Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

(del 16 settembre 2008)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI LOSONE

d e c r e t a:

TITOLO I **Norme generali**

Art. 1 Scopo

- ¹ Il presente regolamento stabilisce i principi, le condizioni e le modalità di raccolta dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone.
- ² Esso precisa le competenze del Municipio, gli obblighi dei cittadini e fissa le modalità di riscossione delle tasse.

Art. 2 Principi

- ¹ La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone avvengono sotto il controllo dell'Autorità comunale.
- ² Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.
- ³ Il servizio e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti di Losone sono riservate esclusivamente ai residenti o a chi esercita sul territorio un'attività economica. Situazioni particolari possono essere autorizzate dal Municipio.¹⁾

Art. 3 Obbligatorietà

- ¹ La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- ² In casi particolari il Municipio può dispensare da tale obbligo il richiedente che provvede per conto proprio alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ai luoghi di smaltimento o in altri luoghi ufficialmente designati dalle competenti autorità.
- ³ La concessione della dispensa soggiace al prelievo di una tassa pari alla tassa minima di base.¹⁾

¹⁾ cpv. approvato dal Consiglio comunale il 14.12.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 23.02.2010

TITOLO II

Genere di raccolta

Art. 4 Categorie di rifiuti

I rifiuti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) rifiuti solidi urbani: rifiuti provenienti dalle economie domestiche, rifiuti non pericolosi o speciali derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti provenienti dalle economie domestiche per qualità e quantità, residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua;
- b) rifiuti ingombranti;
- c) carta, giornali e imballaggi di cartone;
- d) scarti vegetali dei giardini e delle economie domestiche;
- e) rifiuti recuperabili (vetro, scatolame minuto in ferro e alluminio, oli esausti, pile, imballaggi in plastica PET, indumenti usati, ecc.);
- f) rifiuti speciali.

Art. 5 Rifiuti speciali e soggetti a controllo ²⁾

¹ Quali rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo sono considerate le categorie elencate nell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 01.01.2006. Ne fanno parte i rifiuti come pile, medicinali e inoltre i pneumatici usati, gli apparecchi elettrici ed elettronici, il legname usato, rottame misto, scarti di legno, ecc.

Dal normale servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani sono esclusi i rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo quali i materiali solidi e liquidi pericolosi, quelli non eliminabili normalmente e che necessitano di uno smaltimento particolare (in particolare quelli non ammessi al centro regionale di smaltimento) o che sono raccolti separatamente per il riciclaggio e segnatamente:

- a) i residui liquidi, fangosi o oleosi provenienti da separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- f) le gomme ed i pneumatici;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
- k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile e esplosivo;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse di cadaveri di animali;
- o) ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
- p) i pesticidi, gli insetticidi e i diserbanti;
- q) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio e al neon;

²⁾ modificato d'ufficio dalla Sezione enti locali su proposta della SPAAS.

- r) le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
 - s) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
 - t) i materiali e le sostanze radioattive di qualsiasi genere;
 - u) i materiali di scavo, di demolizione; di costruzione o di ristrutturazione di stabili.
 - v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili;
 - z) le carcasse e i rottami di autoveicoli devono essere consegnati ai centri di smaltimento autorizzati. Gli apparecchi elettrici ed elettronici (OTRif) possono essere consegnati gratuitamente presso tutti i punti vendita o centri di consegna ufficiali di SENS e SWICO ai fini del loro smaltimento.
- ² È pure escluso dal servizio di raccolta ogni altro genere di rifiuto non contemplato o non ammesso secondo i disposti del presente Regolamento.
- ³ È vietato eliminare i rifiuti speciali introducendoli negli imballaggi e nei contenitori e in seguito smaltire questi ultimi per il tramite del servizio comunale.

Art. 6 Smaltimento dei rifiuti speciali

- ¹ Il deposito e lo smaltimento dei rifiuti speciali esclusi dal servizio comunale di raccolta devono avvenire a cura e carico degli interessati nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o comunque tenendo conto delle direttive vigenti in materia.
- ² È data facoltà al Municipio di istituire o completare la raccolta dei rifiuti considerati di tipo speciale, previo indicazioni puntuali alla popolazione.

TITOLO III Servizi di raccolta

Art. 7 Raccolta dei rifiuti solidi urbani

- ¹ I rifiuti solidi urbani provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dagli esercizi pubblici e da tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale e sociale vanno smaltiti secondo una delle seguenti modalità:
- a) chiusi nei sacchetti di plastica ufficiali del Comune di Losone, acquistabili presso i rivenditori autorizzati.
I sacchetti ufficiali dovranno essere saldamente chiusi all'estremità superiore con un laccio robusto e potranno essere depositi nei luoghi di raccolta (punti verdi) nei giorni e nelle ore designati a questo scopo dal Municipio, in ogni caso non prima delle ore 19.00 del giorno precedente il servizio e non dopo le ore 06.00 del giorno del servizio di raccolta. La raccolta viene effettuata secondo le scadenze stabilite dal Municipio tramite ordinanza e comunicate regolarmente alla popolazione.
I sacchetti ufficiali potranno anche essere depositi in qualsiasi momento nei contenitori aperti pubblici o privati siti sul territorio e gestiti secondo i disposti degli art. 8 e 9 del presente Regolamento.
 - b) depositi in qualsiasi tipo di sacchetto o imballaggio adatto allo scopo direttamente in un contenitore privato chiuso mediante apposito braccialetto, acquistabile presso i rivenditori autorizzati.
- ² Gli altri tipi di rifiuti devono essere consegnati nelle apposite isole ecologiche o presso l'ecocentro secondo le direttive del Municipio.
- ³ I rifiuti depositi in modo non conforme alle modalità di consegna stabilite o che non rientrano nella categoria di rifiuti solidi urbani non saranno raccolti dagli addetti al servizio.

Art. 8 Contenitori pubblici

¹ È data facoltà al Municipio di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.

² L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.

Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritture non pertinenti al servizio di raccolta.

Art. 9 Contenitori privati

¹ Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani i privati possono utilizzare i contenitori fino alla capacità di 800 litri alla condizione che siano normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune. Il sedime per la collocazione del contenitore deve essere messo a disposizione dai privati ed essere facilmente accessibile.

L'ubicazione del contenitore deve essere concordata con l'Ufficio tecnico comunale.

² L'uso del contenitore è obbligatorio:

- a) per i titolari di commerci, industrie, esercizi pubblici, campeggi, campi per la gioventù, economie collettive, eccetera, in numero adeguato all'importanza dell'esercizio;
- b) per i proprietari di case da 6 e più appartamenti o condomini come segue:
 - 1 contenitore da 6 a 12 appartamenti,
 - 2 contenitori da 13 a 24 appartamenti,
 - 1 contenitore ogni 12 appartamenti oltre i 24 appartamenti.

³ I rifiuti depositati nei contenitori privati devono essere chiusi nei sacchetti ufficiali. Il proprietario dello stabile è tenuto ad effettuare i necessari controlli affinché questa norma venga rispettata.

In alternativa, il contenitore deve essere sigillato mediante apposito braccialetto.

⁴ I proprietari sono responsabili dell'acquisto, della pulizia e della perfetta manutenzione dei contenitori e dei relativi sedimi, nonché dell'informazione agli utenti.

Il Comune non si assume responsabilità alcuna in caso di perdita o danno ai recipienti.

⁵ In determinate zone l'uso dei contenitori privati può essere vietato, in particolare nei quartieri inaccessibili ai veicoli per la raccolta.

Art. 10 Rifiuti ingombranti

¹ Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche che per le loro dimensioni e la loro forma non possono essere introdotti nei sacchi ammessi per la normale raccolta dei rifiuti solidi urbani, a condizione che non siano di eccezionale peso e volume, che non facciano parte delle categorie di rifiuti riciclabili o che non siano esclusi dall'ordinaria raccolta in quanto rifiuti speciali.

² I rifiuti ingombranti devono essere deposti a cura e carico dei privati presso l'apposito centro durante gli orari e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

³ A richiesta dell'operatore addetto al controllo, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).

⁴ Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto al deposito o previo presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto.

⁵ I rifiuti ingombranti devono essere ordinatamente accatastati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.

Art. 11 Scarti vegetali

¹ Gli scarti vegetali sono gli scarti di giardino (malerbe, fogliame, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, piante in vasi), gli scarti dell'orto o di cucina (frutta, verdura, scorze di agrumi in piccole quantità, fondo di caffè e tè - filtri di carta compresi - residui di cibo in piccole quantità - carni e formaggi esclusi -, gusci d'uovo) e le lettiere di piccoli erbivori (segatura, paglia) o lettiere per gatti (solo se biodegradabili).

L'eliminazione di tali rifiuti attraverso la normale raccolta di rifiuti solidi urbani è vietata.

Gli scarti vegetali possono essere smaltiti mediante compostaggio individuale, depositati negli appositi contenitori o legati in fascina (legacci non metallici), muniti dell'apposita vignetta e deposti nei luoghi di raccolta (punti verdi).

² I proprietari che intendono far capo al servizio di raccolta degli scarti vegetali sono tenuti ad acquistare gli appositi contenitori e a provvedere alla loro pulizia e manutenzione.

³ La raccolta ha luogo secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Municipio e comunicate alla popolazione.

⁴ Gli scarti vegetali possono anche essere consegnati a cura e carico dei privati presso l'apposito centro durante gli orari e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

⁵ A richiesta dell'operatore addetto al controllo, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).

⁶ Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto al deposito o previo presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto.

⁷ Gli scarti vegetali devono essere ordinatamente accatastati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.

Art. 12 Raccolte differenziate

¹ Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti quali la carta, il vetro, i metalli, le pile, gli olii esausti, il PET, gli indumenti usati, ecc. e istituisce appositi centri di raccolta.

² Il Municipio informa la popolazione sull'ubicazione dei contenitori adatti a tale scopo.

³ È assolutamente vietato eliminare questi rifiuti introducendoli negli imballaggi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

⁴ L'uso dei centri di raccolta è vietato tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure al sabato prima delle ore 09.00, la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.³⁾

TITOLO IV**Tasse di utilizzazione****Art. 13 Tasse**

¹ Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale, il Comune preleva una tassa annua composta da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta.

² La tassa proporzionale alla quantità di rifiuti è calcolata mediante il sistema a volume.

³⁾ cpv. approvato dal Consiglio comunale il 14.12.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 23.02.2010

³ Per i scarti vegetali è prelevata una tassa annua per tipo di contenitore. È inoltre possibile acquistare dei contrassegni monouso che devono essere posti sulle fascine. Per gli scarti vegetali consegnati direttamente presso l'apposito centro è prelevata una tassa per metro cubo o frazione di materiale depositato.

Art. 14 Ammontare della tasse base⁴⁾

¹ La tassa base annua serve per coprire i costi fissi (ammortamento e manutenzione delle infrastrutture, spese amministrative) e quelli dovuti alla raccolta differenziata dei rifiuti. La tassa base è composta da una tassa minima uguale per ogni categoria di utente e da una tassa individuale determinata secondo il criterio di abitante o abitante equivalente.

² La tassa minima è stabilita tra Fr. 20.— e Fr. 60.— annui.

³ La tassa individuale è stabilita tra Fr. 5.— e Fr. 20.— per abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:

a) Economia domestica:

- residenza primaria: ogni persona = 1 abitante
- residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalente

In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:

- ogni posto a sedere interno o esterno o posto letto (la media di tutti i posti) = 1 abitante equivalente
- ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
- roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente.

c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani, ...:

ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica.

Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di un'attività economica.

d) Depositi e magazzini a sé stanti

- fino a 100 mq di superficie utile = 10 abitanti equivalenti
- per ogni 50 mq di superficie utile in più = 10 abitanti equivalenti

⁴ Scarti vegetali:

- tassa annuale per contenitore da 120 litri da Fr. 50.— a Fr. 120.—
- tassa annuale per contenitore da 240 litri da Fr. 100.— a Fr. 240.—
- tassa annuale per contenitore da 660/770 litri da Fr. 300.— a Fr. 720.—

⁵ 5)

⁴⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale il 14.12.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 23.02.2010

⁵⁾ cpv. non approvato dalla Sezione degli enti locali il 23.02.2010

Art. 15 Ammontare della tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta

¹ Per coprire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene prelevata una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta, calcolata con il sistema a volume (tassa sul sacco).

² È prelevata la seguente tassa che comprende IVA, spese di distribuzione e margine per il rivenditore:

	Tassa minima	Tassa massima
- sacchetto 17 litri	Fr. 0.50	Fr. 1.40
- sacchetto 35 litri	Fr. 1.--	Fr. 2.80
- sacchetto 60 litri	Fr. 1.70	Fr. 4.80
- sacchetto 110 litri	Fr. 3.20	Fr. 9.00
- braccialetto per contenitori 800 litri	Fr. 23.--	Fr. 64.--

³ La tassa viene pagata mediante l'acquisto di sacchetti ufficiali del Comune di Losone o dell'apposito braccialetto per contenitori privati.

⁴ Previo richiesta alla Cancelleria comunale, per ogni bambino di età inferiore ai 2 anni compiuti o per adulti o invalidi con problemi di incontinenza (certificati da un medico) sono consegnati gratuitamente 50 sacchetti ufficiali da 17 litri all'anno.⁶⁾

⁵ Per gli scarti vegetali legati in fascine o consegnati direttamente presso l'apposito centro vengono prelevate le seguenti tasse:

- contrassegno per fascina	da Fr. 1.--	a Fr. 3.--
- consegna diretta tassa per metro cubo o frazione	da Fr. 10.--	a Fr. 30.--

Art. 16 Determinazione delle tasse

Le tasse effettive da prelevare, entro i limiti e i massimi stabiliti per ogni categoria, sono fissate annualmente dal Municipio mediante ordinanza municipale, sulla base del preventivo di spesa, ritenuto che il tasso di copertura massimo dei costi complessivi di tutti i rifiuti (e di principio di ogni singola categoria) non sia superiore all'85%.⁵⁾

Art. 17 Rimedi di diritto

¹ Contro l'ammontare delle tasse ogni utente può presentare reclamo al Municipio entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

² Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 18 Procedura d'incasso

¹ La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della sua notifica.

A decorrere da questo termine viene calcolato un interesse di ritardo al tasso stabilito dal Municipio.

² Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla data della loro crescita in giudicato.

⁶⁾ cpv. modificato dal Consiglio comunale il 14.12.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 23.02.2010

³ In caso di mancato pagamento entro i termini assegnati, il Municipio procederà all'incasso della tassa per via esecutiva, maggiorato delle spese e degli interessi di mora.

TITOLO V Divieti e contravvenzioni

Art. 19 Divieti ⁷⁾

¹ È assolutamente vietato scaricare qualsiasi genere di rifiuti sui terreni, boschi o strade pubblici e privati, nei corsi d'acqua o in qualsiasi altro luogo.

² È vietato il deposito di rifiuti provenienti dalle economie domestiche o dai commerci nei cestini pubblici o nei Robidog.

Art. 20 Sanzioni

¹ Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

² L'ammontare della multa è stabilito a seconda della gravità dell'infrazione fino ad un massimo di Fr. 10'000.— conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale.

TITOLO VI Norme esecutive e finali

Art. 21 Provvedimenti e misure d'esecuzione

¹ Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente Regolamento.

Esso esercita inoltre le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e disciplina in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) la raccolta dei rifiuti recuperabili e degli scarti vegetali;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche.

² Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

Art. 22 Basi legali

¹ Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento fanno stato le Leggi federali e cantonali vigenti ed applicabili al caso (v. elenco allegato).

² Il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro in ossequio alle disposizioni vigenti.

⁷⁾ Art. modificato dal Consiglio comunale il 14.12.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 23.02.2010

Art. 23 Abrogazioni e entrata in vigore

¹ Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato, il Municipio fissa tramite Ordinanza l'entrata in vigore del presente Regolamento.

² Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

* * *

Adottato dal Consiglio comunale il 10 marzo 2008.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 16 settembre 2008.

Allegato A:

elenco normative federali e cantonali applicabili

ALLEGATO A

Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPaC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPaC);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIA);
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1.07.1998 (ORSAE).

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1991;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8 marzo 1995 (LAOERA).
- Regolamento d'applicazione della LaLPaC del 17 maggio 2005 (RLaLPaC);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIa);
- Piano di gestione dei rifiuti gennaio 2006 (PGR)